



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
ramo trasporti (d.p.r. 271/2007)

Maggio-Giugno 2010

DISPENSA 5-6

BOLLETTINO UFFICIALE

I provvedimenti, i cui estremi sono pubblicati nel bollettino, sono consultabili dagli aventi diritto presso le competenti Divisioni, che li detengono stabilmente

PARTE II - PROVVEDIMENTI
A FAVORE DEL PERSONALE

PARTE III - VARIE

Edito il 27 settembre 2010

SOMMARIO

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL PERSONALE

Assunzioni (Contratti individuali di Lavoro).....	<i>Pag.</i>	5
Attività di collaborazione.....	»	5
Cessazione attività di collaborazione.....	»	5
Cancellazione dai ruoli	»	5
Cause di servizio.....	»	5
Comandi.....	»	6
Conferme in servizio.....	»	6
Contratti individuali di lavoro (dirigenti).....	»	6
Distacchi	»	7
Cessazione distacchi	»	8
Incarichi dirigenziali / direzionali.....	»	8
Immissioni nelle funzioni dirigenziali	»	10
Inquadramenti e reinquadramenti	»	10
Ordini di servizio	»	10
Part-Time.....	»	10
Rettifica di generalità.....	»	11
Riscatti e ricongiunzioni	»	11
Risoluzione rapporto d'impiego.....	»	12
Trasferimenti nei ruoli	»	12
Trattenimenti in servizio	»	12

VARIE

Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica	<i>Pag.</i>	13
---	-------------	----

Assunzioni (Contratti individuali di Lavoro)

Struttura Emittente	Nominativo	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Ovest	POZZA Elvira	-	9 settembre 2009
	VESPO Alessandro	-	26 gennaio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Est	RONDINELLI Anna	-	23 novembre 2009
	FIORASO Fabrizio	-	27 gennaio 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Nord e Sardegna	LIVI Monica	-	28 maggio 2009
	SBRAGI Angiolo	-	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	TRENTA Marco	-	1 febbraio 2010
	BERTOLOZZI Filippo	-	2 febbraio 2010

Attività di collaborazione

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	MEO Carmine	15817	26 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Ovest	IOPPOLO Francesca	375	11 dicembre 2009
	PANNULLO Pietro	439	14 dicembre 2009
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	ROMANO Anna	4956	30 dicembre 2009
	CERRACCHIO Ines BASILE Marco	20771	26 aprile 2010

Cessazione attività di collaborazione

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro-Sud	GIORDANO Palma	4608	30 novembre 2009

Cancellazione dai ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PARENTE Marilena	33	14 aprile 2010

Cause di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	RUSSO Santo	80	23 febbraio 2010
	SANTINI Marco	66	23 aprile 2010
	MESSINI Marco	69	
	PIATTI Luigi	72	23 ottobre 2010

Comandi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FERRATUSCO Mauro	291	29 ottobre 2009
	CARONIA Angelo	90	4 marzo 2009
	DE SIMONE Alfredo	38	6 maggio 2009
	GARGIULO Marina	250	14 ottobre 2009
	MENTONELLI Giovanna	286	22 ottobre 2009
	IACOVONI Sveva	284 285	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	SAIENNI Pasquale GIORGIO Maria	290	29 ottobre 2009
	BORRELLI Rosaria	336	10 dicembre 2009
	PAVONE Maria	339	16 dicembre 2009
	FORMENTON Valentina	344	23 dicembre 2009

Conferme in servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir.Divisione 2	UBERTI Matteo	411	17 marzo 2010
	SORRENTI Grazia	46	25 marzo 2010
	VIGNALE Davide	18800	14 aprile 2010
	FRANCO Giuseppe	18802	

Contratti individuali di lavoro (dirigenti)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	FIORANI Gigliola	-	14 gennaio 2010
	BRUCOLI Silvio	-	
	CATANESE Angela	-	
	FURLAI Fiammetta	-	
	TEDALDI Oletta	-	
Direttore Generale Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	DELL'AQUILA Alfredo	-	15 gennaio 2010
	MIGLIACCIO Maria Margherita	-	
Direttore Generale Direzione Generale per le infrastrutture ferroviarie e l'interoperabilità ferroviaria	CROCCOLO Fabio	-	13 gennaio 2010
	DE VIVO Gennaro	-	
Direttore Generale per la Motorizzazione	ERARIO Antonio	-	14 gennaio 2010
	BACCARINI Stefano	-	
	CALCHETTI Alessandro	-	
	DE GRAZIA Alessandro	-	
	FINOCCHI Enrico	-	
	SCARPATO Liliana	-	

Contratti individuali di lavoro (dirigenti)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto ferroviario	CONTI Giuseppe	-	23 dicembre 2009
	DE BONO Rex	-	
	DE SANTIS Roberta	-	
	PARENTE Antonio	-	
	VALLONE Pietro	-	
Direttore Generale Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	FERRARA Teresa	-	13 gennaio 2010
	FRANCOLINI Maria Cristina	-	
	ROSSI Fabrizio	-	
	ROSSI Maurizio	-	
	SAPPINO Paolo	-	
Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	CARIDI Bruno Maria Pio	-	14 gennaio 2010
	CASTIGLIONE Gianni	-	
	D'ONOFRIO Marco	-	
	MAUTONE Angelo	-	
	MOLINARO Elena	-	
	PANE Arturo	-	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Est	ANGELETTI Marco	-	15 gennaio 2010
	BOVA Giuseppe	-	
	CALI' Calogero Giovanni Maria	-	
	DEFAZIO Antonio	-	
	DONZELLI Eduardo Elio	-	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Est	FABBRICATORE Antonio	-	15 gennaio 2010
	GIORDANO Bruno	-	
	LUCAFO' Francesco	-	
	MEZZALANA Fabio	-	
	POMPA Vito	-	
	ROMANO Luigi	-	

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Centro Sud	SANTILLI Paride	710	2 febbraio 2010
	GIORDANO Palma	1011	5 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	BEDON Pasqualino	10865	9 dicembre 2009
	BENINTENDI Giovanni		
	BERGAMO Vanna		
	BORTOLONI Marly		
	BRESAOLA Damiano		
	BRIGHENTI Vittorio		
	CASTELLANI Gabriele		
	DAL COLLE Antonio		
FARINA Massimo			

Distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord-Est	FAVALE Giuseppe	10865	9 dicembre 2009
	FOLLIN Cristina		
	FONTANESI Marco		
	GIANFRATE Michele		
	MACCARIO Giuseppe		
	MAZZUCATO Giuliana		
	MENEGHEL Aida		
	MESSINA Maria Teresa		
	MIGLIORANZA Federica		
	NICASTRO Roberto		
	RIZZATO Vinicio		
	RIZZO Marino		
	SCANTAMBURLO Claudio		
	SCANTAMBURLO Federico		
	SCHIAVO Massimiliano		
	SETTEMBRE Ivana		
	SGRO Marco		
SPANGHER Roberta			
STACCHI Ida			
TIRELLI Maria Pasqualina			
VELARDI Giovanni			
ZANATA Paolo			
SCANTAMBURLO Claudio	2023	9 marzo 2010	
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	MEO Carmine	6579	5 febbraio 2010
	DE CRISTOFARO Eugenia	9498	23 febbraio 2010
	NOTARO Nicolò	15520	25 marzo 2010
	DE NICOLA Laura	15802	26 marzo 2010
	ZINNANTI Luca	15805	
	RIZZUTO Alessandro	16496	30 marzo 2010
Capo Dipartimento per i trasporti, la Navigazione ed i Sistemi Informativi e Statistici	CECCOLLINI Laura	20212	5 marzo 2010

Cessazione distacchi

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PEDALETTI Angelo	14646	22 marzo 2010
	GRECO Massimo	15809	26 marzo 2010
	ZINNANTI Luca	15805	
	RIZZUTO Alessandro	16496	30 marzo 2010
	OTTAVIANI Marta	16892	2 aprile 2010

Incarichi dirigenziali / direzionali

Struttura Emittente	Dirigente/Funziionario destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BRUCOLI Silvio	1830	14 gennaio 2010
	CATANESE Angela	1834	
	FIORANI Gigliola	1839	
	FURLAI Fiammetta	1833	
	TEDALDI Oletta	1837	

Incarichi direzionali / dirigenziali)

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione generale per le infrastrutture ferroviarie e l'interoperabilità ferroviaria	CROCCOLO Fabio	35	12 gennaio 2010
	DE VIVO Gennaro	36	
Direttore Generale Ufficio per la Regolazione dei servizi ferroviari	DELL'AQUILA Alfredo	520	15 gennaio 2010
	MIGLIACCIO Maria Margherita	511	
Direttore Generale Direzione Generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo	FERRARA Teresa	1	13 gennaio 2010
	FRANCOLINI Maria Cristina	6	
	ROSSI Fabrizio	2	
	ROSSI Maurizio	3	
	SAPPINO Paolo	4	
Direttore Generale per la Motorizzazione	ERARIO Antonio	174	14 gennaio 2010
	BACCARINI Stefano	176	
	CALCHETTI Alessandro	180	
	DE GRAZIA Alessandro	175	
	FINOCCHI Enrico	181	
	SCARPATO Liliana	178	
Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto ferroviario	CONTI Giuseppe	4914	23 dicembre 2009
	DE BONO Rex	4911	
	DE SANTIS Roberta	4912	
	PARENTE Antonio	4913	
	VALLONE Pietro	4907	
Direttore Generale Direzione Generale per il trasporto pubblico locale	CARIDI Bruno Maria Pio	188	14 gennaio 2010
	CASTIGLIONE Gianni	186	
	D'ONOFRIO Marco	185	
	MAUTONE Angelo	183	
	MOLINARO Elena	187	
	PANE Arturo	184	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Ovest	BRUNO Carmelo	116	22 marzo 2010
	CERUSO Salvatore	115	
	LEARDI Anna	118	
	SISCA Giuseppe	117	
	29 marzo 2010	CARLIN Marco	128
		GRECO Francesco	126
		PANNULLO Pietro	129
		PARENTE Cataldo	127
PITTI Claudio	130		
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Est	ANGELETTI Marco	291	15 gennaio 2010
	BOVA Giuseppe	1	
	CALI' Calogero Giovanni Maria	289	
	DEFAZIO Antonio	279	
	DONZELLI Eduardo Elio	283	
	FABBRICATORE Antonio	285	
	GIORDANO Bruno	278	
	LUCAFO' Francesco	2	
	MEZZALANA Fabio	281	
	POMPA Vito	3	
	ROMANO Luigi	4	

Immissioni nelle funzioni dirigenziali

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BRUCOLI Silvio	2178	15 gennaio 2010
	CATANESE Angela		
	FIORANI Gigliola		
	FURLAI Fiammetta		
	TEDALDI Oletta		

Inquadramenti e reinquadramenti

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	BORGONUOVO Roberto	57	23 aprile 2010
	DE LUCA Fabrizio	79	3 maggio 2010

Ordini di servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	BLASI Claudia	8	15 marzo 2010
	FERRANNINI Giuseppina	11	1 aprile 2010
	TRENTA Marco	4	1 febbraio 2010
	CARROCCIO Anna Maria GIACINTI Roberta GALLONI Maddalena	12	13 aprile 2010
	CARROCCIO Anna Maria MATTEI Ferdinando Giuseppe GIACINTI Roberta ARIOTI Francesco GALLONI Maddalena DENTE Angelina BUCCARO Raoul	13985	18 marzo 2010
	CAPOLUPO Maria ACCORSI Elena SPOSI Roberta	17406	26 febbraio 2010
Comandante Capitaneria di porto di Taranto	CONVERTINO Carla	91	25 marzo 2010

Part-Time

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	IAFRATE Massimo	33601	13 ottobre 2009

Rettifica di generalità

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	CRUCILLA' Silvia	2	23 marzo 2010
	TRAVISANI Maria Rosaria	1	
	DUGO Maria Grazia	3	25 marzo 2010
	POZZA Elvira Maria	31	13 aprile 2010
	LANCI PORETTI Stefania	86	10 maggio 2010
	GASPERONI Cristina	89	14 maggio 2010
	RIGHETTI Marinella	90	

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	MASSACCESI Aldo	11796	2 marzo 2004
	CARRER Pier Rosario	6087	4 febbraio 2010
	LEVA Giovanna	12327	10 marzo 2010
	PECORARO Silvia	13568	17 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord Ovest	VECCHI Davide	19	21 settembre 2009
	SCEMA Maria Dolores	20	29 settembre 2009
	CASSANO Arcangelo	24	7 ottobre 2009
	PATRON Luigi Giuseppe Giovanni	22	
	SCHIAVINI Alberto Alessandro	21	
	SCHIRINZI Anna	23	
	SCHIRINZI Anna	11	4 marzo 2010
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Nord - Est	ALECCI Annamaria	483	3 settembre 2009
	BENVENUTI Ombretta	473	
	CIOTTI Stefania	478	
	GUERRINI Giordana	469	
	MONTI Miriam	476	
	PATERLINI Luigi	482	
	ROCA Alfonsina	475	
	STACCHI Ida	480	
	OLIVUCCI Ivana	489	1 febbraio 2010
	SORGENTE Giovanna	488	
	BERNAROLI Laura	470	8 febbraio 2010
	BONVICINI Maria Claudia	481	
	CALDERONE Maria Grazia	490	
	CONTADINI Maria	472	
	DI DOMENICO Anna Maria	474	
	MASCI Rosaria	479	
PALUMBO Anna	477		
PIGO' Maria Teresa	471		

Riscatti e ricongiunzioni

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 3	BENEDETTI Porfirio Maria	2411	18 gennaio 2010
	LEPORACE Patrizia	6032	3 febbraio 2010
	BRUCOLI Silvio	3936	25 gennaio 2010
INPDAP Firenze	LUCCIARDI Giuseppe	211182PE	8 giugno 2009
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Palermo	DI MAURO Andrea	244	15 gennaio 2010
Direttore Marittimo Direzione Marittima di Roma	MASTELLONI Luigi	16	18 settembre 2007
	FARELLA Salvatore	15	
Direttore Generale Direzione Generale Territoriale Sud e Sicilia	ESPOSITO Ivan	606	29 ottobre 2009

Risoluzione rapporto d'impiego

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 3	RANIERI Sergio	9867	24 febbraio 2010
	PAOLOZZI Clemente	9651	
	CALIPA Armando	46040	15 dicembre 2009
	DELLA CAGNA Antonio	461	21 maggio 2010
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	PONTONE Concetta Assunta	9500	23 febbraio 2010
	DONNARUMMA	13398	16 marzo 2010
	D'AURIA Antonio	7006	9 febbraio 2010
	RICOZZI Clara	8417	17 febbraio 2010
	PAOLOZZI Clemente	9573	23 febbraio 2010
	TERRAGNOLO Enrico	98	24 maggio 2010

Trasferimenti nei ruoli

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Dir. Divisione 2	SAMMARTINO Luigi	93	19 maggio 2010

Trattenimenti in servizio

Struttura Emittente	Dipendente destinatario	Numero	Data provvedimento
Direttore Generale Direzione Generale del personale e degli affari generali	COLANTONI Paolo	8599	17 febbraio 2010
	DE LUCIA Carmine	4784	22 marzo 2010
	DONZELLI Guido	14785	

Ricorsi straordinari al presidente della Repubblica



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Seconda 3 dicembre 2008

N. Sezione 200600491

La Sezione

OGGETTO:

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica proposto
dal sig. Mario PALMENTIERI avverso
la Capitaneria di Porto di Salerno di
promuovere ai sensi dell'art. 35 del
codice della navigazione.**

Vista la nota prot. n. 6-5255 del
06.12.2005 con la quale il Ministero
delle infrastrutture e dei Trasporti

(Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna)
ha chiesto ~~il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario indicato in~~
oggetto.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore cons. Paolo Cirillo;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il signor Mario Palmentieri ha chiesto la capitaneria di porto di Salerno di promuovere, ai sensi dell'articolo 35 del codice della navigazione, la classificazione dal demanio marittimo, e il conseguente trasferimento al patrimonio dello stato, di un' area di circa 70 m² nel Comune di San Mauro

Cilento e, detenuta abusivamente dal medesimo e per la quale l'istante ha chiesto la concessione in sanatoria ai fini del relativo acquisto.

La Capitaneria di porto, effettuata istruttoria nel caso, ha comunicato il rigetto della suddetta istanza.

Il signor Palmentieri ha proposto ricorso straordinario per l'annullamento della predetta comunicazione deducendo i vizi di eccesso di potere e l'illogicità della motivazione in quanto rimane incomprensibile la ragione che osta alla classificazione della particella, visto che l'area è oggetto di occupazione abusiva o meglio di sconfinamento involontario. Deduce altresì il vizio di falsa ed erronea rappresentazione dei fatti, in quanto non corrisponde al vero che le ordinarie mareggiate raggiungono le opere murarie esistenti visto che l'opera fondiaria perfettamente cinta costituisce un limite invalicabile alle acque marine.

L'Amministrazione osserva nella propria relazione che il ricorso risulta inammissibile, in quanto la procedura di classificazione— è interna all'Amministrazione e che, data l'ampia discrezionalità in materia, la posizione soggettiva del ricorrente e di mera aspettativa di fatto, non tutelabile.

La Sezione ritiene il ricorso ammissibile.

Infatti, pur essendo in astratto il procedimento di classificazione azionabile d'ufficio ed ampiamente discrezionale, l'Amministrazione, nel momento in cui ha aperto il procedimento su istanza di parte ed ha svolto l'istruttoria, ha finito con il dare consistenza di diritto alla iniziale aspettativa di fatto, atteso che ha riscontrato il rapporto di possesso col bene da parte del ricorrente, che, pure abusivamente, pacificamente lo detiene.

Il ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva, il cui contenuto consiste nella possibilità di ottenere, attraverso la diversa qualificazione del bene, un vantaggio maggiore rispetto a quello iniziale, costituito dalla possibilità di acquisirne la proprietà, cosa che costituisce indubbiamente un bene della vita.

Tuttavia il ricorso è infondato nel merito.

Infatti, la Sezione osserva che la sua sdemanializzazione non costituisce l'unico modo per sanare la situazione di abusiva occupazione del bene, potendo

l'Amministrazione azionare i normali mezzi di tutela della proprietà pubblica, quali l'ordinanza di sgombero e così via.

Per quanto concerne il secondo motivo di doglianza, la Sezione osserva che lo stato e la posizione dell'opera fondiaria, sono del tutto irrilevanti rispetto alle altre risultanze istruttorie e alle ragioni poste a base dall'Amministrazione, laddove si è risolta per il provvedimenti di diniego.

In conclusione il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

la Sezione esprime parere nel senso che il ricorso debba essere rigettato.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Agostino Elefante)

L'ESTENSORE

(Paolo Cirillo)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA

(Elisabetta Argiolas)



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Mario PALMENTIERI per l'annullamento del provvedimento della Capitaneria di Porto di Salerno n.5/10581/203 - c Sez. Demanio dell'8 aprile 1997
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 200600491 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 3 dicembre 2008, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è rigettato.

ROMA ADD 20 APR. 2010

Ciriaco De Nicola



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione Seconda del 10 giugno 2009

N. Sezione 200601227

OGGETTO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – *Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla ditta Giovanni Ferro per l'annullamento di tutti gli atti relativi alla gara per l'affidamento in concessione di area demaniale marittima, nonché per la parte in cui individua la ditta Andrea Furlan come soggetto avente titolo preferenziale al rilascio;*

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota 540 del 14.2.2006 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le infrastrutture per la navigazione marittima ed interna, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in oggetto;

Visto l'atto di opposizione alla decisione del gravame in questa sede straordinaria;

Udito il relatore ed estensore Consigliere Dedi Rulli;

Ritenuto in fatto quanto esposto in ricorso e nella relazione dell'Amministrazione;

PREMESSO E CONSIDERATO

Con il ricorso straordinario indicato in oggetto la ditta Giovanni Ferro ha impugnato i provvedimenti indicati in oggetto relativi alla sua istanza di concessione di area demaniale;

Il controinteressato, Andrea Furlan, al quale è stata rilasciata la concessione demaniale all'esito della gara esperita dal Comune di Rosolino per il relativo affidamento, con atto di opposizione notificato in data 2 dicembre 2004, ha chiesto la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale, ai sensi del comma 1 dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Collegio ritiene, dunque, che debba essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso straordinario, per effetto della trasposizione del gravame innanzi al Giudice Amministrativo.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere che l'odierno gravame debba dichiararsi improcedibile.

IL PRESIDENTE

(Agostino Elefante)

L'ESTENSORE

(Dedi Rulli)

IL SEGRETARIO

(Elisabetta Argiolas)

ELVIRA PALLOTTA



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla ditta Giovanni FERRO per l'annullamento degli atti relativi alla gara per l'affidamento in concessione di area demaniale marittima, nonché per la parte per cui individua la ditta Andrea Furlan come soggetto avente titolo preferenziale al rilascio
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n 1227/2006 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 10 giugno 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è improcedibile.

ROMA Addì 3 MAG. 2010



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Seconda 20 maggio 2009

N. Sezione 2006/1292

La Sezione

OGGETTO

**MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**
- Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dal signor Napolitano
Vincenzo.

Vista la nota del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti,
Dipartimento per le infrastrutture
stradali, l'ecologia e la regolazione dei
lavori pubblici, 21 marzo 2006, n. 940,
con cui è stato chiesto il parere del
Consiglio di Stato sul ricorso
straordinario in oggetto;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore cons. Carmine Volpe;

PREMESSO E CONSIDERATO:

Il signor Vincenzo Napolitano ha impugnato l'ordinanza del dirigente del settore
assetto del territorio del Comune di Rossano 8 novembre 2005, n. 14, con cui si è
ingiunta la demolizione di un manufatto realizzato in muratura dallo stesso senza titolo
in zona demaniale marittima (località Zolfara) e il ripristino dello stato dei luoghi.

A fondamento del ricorso vengono dedotti i seguenti motivi:

1) mancata motivazione sulle specifiche ragioni di pubblico interesse che hanno giustificato l'adozione della misura sanzionatoria, a causa del lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'abuso;

2) il Tribunale penale di Rossano, con sentenza n. 725 in data 13 dicembre 2001, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti del ricorrente a seguito dell'estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 1161 e 1164 del codice della navigazione e agli artt. 633 e 639-bis del c.p.

La sezione ritiene che il ricorso sia infondato.

In primo luogo va rilevato che la domanda di condono edilizio presentata dal ricorrente in data 30 aprile 1986 è stata respinta dal Comune con provvedimento 24 marzo 2005, n. 1690, non impugnato dal medesimo. E che il ricorrente non contesta di avere realizzato una costruzione su immobile demaniale senza alcun titolo autorizzativo.

Non occorre una motivazione sulle specifiche ragioni di pubblico interesse che giustificano l'adozione della misura sanzionatoria, dato che l'esercizio del potere sanzionatorio in materia edilizia non è soggetto a termini e in quanto, nella specie, la demolizione costituisce la sanzione prevista dalla legge in riferimento all'abuso commesso.

Infine, l'estinzione per prescrizione dei reati di cui si è detto non fa venire meno l'illecito amministrativo, il quale giustifica di per sé l'irrogazione delle sanzioni edilizie previste dalla legge.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso vada respinto.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Stenio Riccio)

L'ESTENSORE

(Carmine Volpe)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA

(Roberto Craca)



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto dalla Sign. Vincenzo Napolitano per l'annullamento dell'ordinanza del dirigente del settore assetto del territorio del Comune di Rossano 8 novembre 2005, n. 14

VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

UDITO il parere n 1292/2006 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 20 maggio 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Addì - 3 MAG. 2010



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 1132

Roma, addì 21-12 2009

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO

Parere circa ric. straord. al
Presidente della Repubblica proposto
da Ristorante ZIA TERESA di
Montecalvo Francesco & Poli
Cappelli Rosa s.n.c.

D'ordine del Presidente, mi
pregio di trasmettere copia del parere
numero 200804137 dalla Sezione
Seconda di questo Consiglio
sull'affare a fianco indicato.

Restituisco gli atti allegati alla
richiesta del parere.

IL SEGRETARIO GENERALE

Allegati N.

Al Ministero
Delle Infrastrutture e dei Trasporti
Gabinetto on . Ministro
ROMA



Consiglio di Stato
Adunanza della Sezione Seconda
27 maggio 2009

N. Sezione 4137/2008

La Sezione

OGGETTO

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica proposto dalla società Zia Teresa di
Montecalvo Francesco & Poli Cappelli Rosa
s.n.c.” avverso il provvedimento in data 16
novembre 2007, n. 31/03/00/31843/DEM della
Capitaneria di Porto di Bari e gli atti connessi.

Vista la nota prot. n. 11808 del
29 ottobre 2008, con la quale il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (Direzione generale
dei porti) ha trasmesso la
relazione e chiesto il parere del
Consiglio di Stato sul ricorso
straordinario indicato in oggetto;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Vista la relazione ministeriale ed allegati;

Esaminati gli atti ed udito il relatore-estensore, cons. Marcello Borioni.

PREMESSO

La società Zia Teresa di Montecalvo Francesco & Poli Cappelli Rosa s.n.c.” chiede l’annullamento del provvedimento in data 16 novembre 2007, n. 31/03/00/31843/DEM della Capitaneria di Porto di Bari e degli atti connessi.

A fondamento del ricorso deduce plurimi motivi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Il Ministero referente ha concluso perché il ricorso sia respinto.

CONSIDERATO:

La società ricorrente è titolare di concessione demaniale marittima per l’esercizio di attività di ristorazione per un canone annuo di euro 2.045,38.

Con il provvedimento impugnato è stato richiesto il pagamento dell’importo dovuto a conguaglio per il 2007 e quello dovuto a titolo di corrispettivo provvisorio per il 2008, calcolati sulla base delle disposizioni introdotte dalla legge 296/06 (finanziaria per il 2007).

Con un primo gruppo di motivi la ricorrente censura direttamente il provvedimento impugnato.

Con il motivo I-A deduce la violazione dell’art. 251, comma 1 della legge 296/06, in quanto detta norma sarebbe applicabile solo alle concessioni posteriori all’1 gennaio 2007.

La censura è infondata, alla luce del tenore letterale e della ratio della norma, la quale si sostituisce alla precedente di cui alla legge 494/93, con ciò esplicando la sua applicazione ai rapporti pendenti; ciò, peraltro, in conformità sia ai principi sull’efficacia della legge nel tempo, atteso che oggetto della nuova

disciplina sono i canoni annuali di un rapporto giuridico di durata, sia all'indirizzo giurisprudenziale maturato in occasione proprio dell'emanazione della legge 494/93.

Con i motivi I-B e I-C si contesta l'interpretazione della norma fornita dalla circolare ministeriale e dalle note esplicative dell'Agenzia del Demanio.

Le censure proposte avverso tali atti sono inammissibili per difetto di interesse, una volta riscontrata la conformità del provvedimento lesivo della sfera giuridica del ricorrente alla fonte primaria.

Con il motivo I-D è dedotta la carenza di potere nella rideterminazione unilaterale del canone.

La censura è infondata, atteso che il potere di procedere alla rideterminazione del canone, adeguandolo alle nuove prescrizioni di legge, trova fondamento nel principio di continuità dell'azione amministrativa, che impone una cura costante dell'interesse sotteso ai rapporti giuridici di cui è parte l'amministrazione, che scaturiscano dall'esercizio di poteri funzionali.

D'altra parte, trattandosi di atto vincolato, cui è estraneo il concessionario, non si vede a quale titolo la ricorrente ne postuli l'adozione consensuale.

Con i motivi I-E e I-F la ricorrente contesta il difetto di presupposti, non essendo i manufatti insistenti sulle aree oggetto di concessione pertinenze demaniali, ed essendo le indicazioni al riguardo contenute nella concessione illegittime per violazione degli artt. 29 e 49 del Codice della navigazione.

La censura è infondata, atteso che la qualifica demaniale è attestata dall'iscrizione nell'apposito registro pubblico e riportata nei titoli concessori, dei

quali non può più dedursi l'illegittimità, essendo decorso il relativo termine di impugnazione.

Con un secondo gruppo di motivi è si rileva, anzitutto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 251, comma 1 della legge 296/06.

In primo luogo per violazione degli artt. 3 e 41 Cost., perché equipara i canoni per le concessioni demaniali ai valori del mercato immobiliare.

La questione è manifestamente infondata, postulando un inesistente principio per cui i canoni relativi al godimento di beni demaniali dovrebbero essere di importo inferiore ai canoni di locazione del libero mercato.

E' ben vero che i beni demaniali sono disciplinati da norme peculiari e restano soggetti ai poteri autoritativi della pubblica amministrazione, ma si tratta di profili che non incidono in modo significativo sull'attività esercitata dalla ricorrente (ristorazione) e sull'utile che ne ritrae.

Quanto alla considerazione relativa alla imposta comunale sugli immobili deve rilevarsi, anzitutto, l'insufficienza, perché nel ricorso non sono posti in evidenza i dati dai quali risulti che il provvedimento concessorio rilasciato alla ricorrente sia costitutivo di un diritto avente natura reale, e non meramente obbligatorio; questa distinzione è determinante ai fini della soggezione all'imposta e va risolta di volta in volta alla stregua del contenuto dell'atto (da ultimo, Corte Cassazione, sez. trib., 16 aprile 2008, n. 9938). In ogni caso, qualora nella specie si trattasse di un diritto di natura reale, non sussisterebbe nessuna diversità, sotto il profilo in esame, rispetto alla posizione di un privato titolare di un analogo diritto.

L'eccezione viene sollevata anche per la violazione dell'art. 3 della *Costituzione*. in relazione alla naturale portata irretroattiva della legge.

La questione è manifestamente infondata, perché, come rilevato in precedenza, la norma non ha effetto retroattivo, disciplinando solo i fatti accaduti sotto la sua vigenza (cioè il sorgere dell'obbligo corrispettivo periodico).

Va disattesa anche l'ultima censura, con la quale si deduce la violazione dell'art. 3 della legge 241/90, mancando nel provvedimento l'indicazione del termine dell'autorità presso cui è possibile proporre ricorso; per giurisprudenza costante, infatti, tale omissione non ha riflessi sulla legittimità del provvedimento impugnato, ma, al più, avrebbe potuto giustificare, in presenza dei restanti necessari presupposti, la rimessione in termini per l'impugnazione.

Per le ragioni esposte il ricorso va respinto, perché infondato.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE
(Filippo Patroni Griffi)

L'ESTENSORE
(Marcello Borioni)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA
(Elisabetta Argiolas)



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Ristorante Zia Teresa** per l'annullamento del provvedimento n. 31/03/00/31843/DEM del 18 novembre 2007.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 200804137 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione seconda - **nell'Adunanza del 27 maggio 2009**, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è respinto.

ROMA Adj - 3 MAG. 2010



Consiglio di Stato

SECRETARIATO GENERALE

N. 6750

Roma, addì 23.11. 2009

Risposta a nota del

N. Div.

OGGETTO

Parere circa ric. str. al Presidente della Repubblica proposto da **BALIA GIULIO COSTRUZIONI**.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere copia del parere numero 71/2007 emesso dalla Sezione seconda di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

Restituisco gli atti allegati alla richiesta del parere.

Allegati N.

IL SEGRETARIO GENERALE

**AL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI**

Gabinetto dell'On. Ministro

ROMA



Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione

Seconda 27 maggio 2009

N. Sezione 2007/00071

La Sezione

OGGETTO:

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla *soc. Balia Giulio – Costruzioni nautiche*, per mancata approvazione piano di ampliamento cantiere navale.

Visto il ricorso in oggetto depositato presso il segretariato generale del Consiglio di Stato in data 14 dicembre

2006, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del DPR 24 novembre 1971, n. 1199;

Vista la nota istruttoria del Presidente della Sezione, trasmessa al Ministero delle infrastrutture in data 16 gennaio 2007;

Vista la relazione trasmessa dal Ministero precedente in data 8 marzo 2009, con nota n. 2622, con cui il Ministero precedente (Direzione generale le infrastrutture della navigazione interna marittima) chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;

Vista la nota del Ministero precedente, di carattere istruttorio, n. 6869 in data 25 maggio 2009; con cui si integra la precedente relazione istruttoria;

Esaminati tutti gli atti ed udito il relatore ed estensore cons. Paolo De Ioanna;

Premesso.

La società ricorrente aveva avanzato a suo tempo avanzata richiesta di ampliamento della concessione demaniale marittima, già assentita in suo favore per l'esercizio della attività commerciale cantieristica nel Comune di Sant'Antioco. Avverso il diniego, in data 3 maggio 2000, la società ricorrente aveva già proposto ricorso straordinario, che è stato accolto, sulla base di conforme parere del Consiglio di Stato, per carenza della motivazione del predetto provvedimento di diniego. Rilevo assorbente assumeva, nell'articolazione della motivazione del parere di questa Sezione, la mancata considerazione dell'istanza subordinata, avanzata dalla società ricorrente, relativa alla possibilità di permettere almeno il transito dei mezzi pesanti nonché le relative operazioni di carico e scarico nell'area in cui la concessione veniva in ogni caso negata. In particolare, la Sezione censurava che il provvedimento evocava una nota della Capitaneria di porto (del 31 maggio 2000) nella quale si dava notizia che nella rilascianda licenza di concessione a terzi (A.N.M.I.), sarebbe stata inserita una clausola specifica per permettere sia il transito dei mezzi pesanti, sia le relative operazioni di carico e scarico nell'area demaniale negata alla società ricorrente. In particolare, al di là del carattere non impegnativo della nota evocata della Capitaneria di Porto, la Sezione osservava che comunque l'impegno preannunciato rimaneva del tutto generico, in quanto " non indica, in concreto, la quantità di spazio che sarebbe messo a disposizione della società interessata per le operazioni di cui sopra, ne' le modalità concrete per l'utilizzazione dell'area in questione". Quindi il difetto di motivazione si riferiva ad un profilo specifico che andava svolto e chiarito in modo da rendere concreta ed effettiva la possibilità operativa che si

dichiarava di voler rendere agibile per le attività del cantiere navale di cui è titolare la società ricorrente.

Il nuovo provvedimento di diniego viene impugnato col ricorso in oggetto deducendo in sostanza lo stesso vizio di motivazione carente e comunque contraddittoria con le risultanze che emergono dell'iter istruttorio. Gli elementi in atti consentono di procedere nell'esame di merito del ricorso. Le tesi della cessata materia del contendere e/o della inammissibilità del ricorso in oggetto appaiono non fondate: la materia del contendere è del tutto aperta dal punto di vista del ricorrente non avendo egli ottenuto il bene della vita cui aspira; il ricorso è ammissibile in quanto sulla richiesta di ricorso in opposizione la Capitaneria di Porto di Cagliari aveva comunque un obbligo espresso di pronunciarsi sul merito della questione, come poi ha fatto sia pure su impulso del Ministero precedente.

Considerato.

Il nuovo diniego, adottato con l'impugnato provvedimento della Capitaneria di Porto di Cagliari 26 luglio 2005, n. prot. 07/1051/24738, oggetto del ricorso, reca un riferimento espresso ad un'apposita clausola concessoria inserita nella cdm n. 46/2000 che prevederebbe che l'ANMI (concessionaria dell'area in questione) "... si impegna a permettere il transito degli automezzi pesanti limitatamente alle operazioni di carico e scarico nel tratto di area confinante con il cantiere navale f.lli Balia".

Collocando l'esame di legittimità nella stretta ottica della motivazione del diniego, che è poi la stessa che aveva già condotto al suo annullamento, e per la quale sarebbe stato da attendersi un percorso motivazionale del tutto lineare, deve rilevarsi che la motivazione configura lo stesso vizio di motivazione carente e perplessa che ha segnato il precedente provvedimento: infatti, se si intende consentire alla società lo svolgimento delle operazioni di carico e scarico e di alaggio, coesenziali al corretto svolgimento dell'esercizio di un cantiere nautico, sarebbe stato necessario indicare con estrema precisione gli spazi e la loro ubicazione, idonei comunque a consentire lo svolgimento delle attività che si dichiara di voler comunque consentire. In altri termini non

si può nello stesso percorso decisionale assentire una situazione che consenta comunque lo svolgimento di determinate attività e poi determinare un dispositivo concessorio che lascia alla sostanziale discrezionalità del soggetto concessionario dell'area la possibilità per la società ricorrente di utilizzare il bene indispensabile ad esercitare l'attività economica che pure si riconosce meritevole di essere svolta. E ciò a prescindere dai profili di competenza materiale, peraltro evidenziati dalla stessa Capitaneria di Porto di Cagliari. Dunque, il vizio dedotto sussiste sotto il profilo specifico della motivazione contraddittoria e illogica rispetto agli elementi che risultano dall'iter istruttorio e che sono richiamati nella parte motiva del diniego.

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere che il ricorso straordinario in oggetto sia fondato e debba essere accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento impugnato.

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

(Filippo Patrani Griffi)

L'ESTENSORE

(Paolo De ioanna)

IL SEGRETARIO D'ADUNANZA

(Elisabetta Argiolas)



Il Presidente della Repubblica

VISTO il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da Balia Giulio Costruzioni per l'annullamento dell'istanza per l'ampliamento del Cantiere Navale Balia, Sant'Antioco;

VISTO il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;

VISTO il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

UDITO il parere n. 71/2007 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Seconda - nell'Adunanza del 27 maggio 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA Addì - 6 MAG. 2010

Numero 1043 e data 07 MAR. 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 26 gennaio 2010

NUMERO AFFARE 04784/2009

NUMERO AFFARE 04802/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale Per i Porti.

Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Gen. Per il Mercato, La Concorrenza Consumatore Vigilanza e Norm. Tecn..

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da CENTROVELA CAVI BORGIO s.a.s. in sede in Rapallo, in persona del legale rapp.te p.l. sig.ra Cyntia Passos Dos Santos, per l'annullamento previa sospensione della D.D. n. 628 in data 15.6.2007 e dell'atto contenuto nella nota prot. n. 12794 in data 24.05.2007, entrambi del Comune di LAVAGNA (GE)

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 14474 del 12 novembre

2009, pervenuta il giorno 26 successivo, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Direzione Generale per i porti) ha chiesto il parere sull'affare indicato in oggetto;

Richiamato in fatto quanto espone la referente Amministrazione;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Carlo Visciola;

PREMESSO E CONSIDERATO:

IN FATTO:

Con istanza in data 21.03.2005, depositata al protocollo del Comune di Lavagna in data 25.03.2005 (n. 8556), la Centrovela CAVI Borgo s.a.s., titolare di concessione demaniale marittima (prot. n. 14829 del 5.6.2004, in forza di atto di subingresso n. 24905 del 27.09. 2004) per l'occupazione di un'area di mq. 15 sul litorale di Cavi di Lavagna (GE), chiedeva l'ampliamento di tale area in concessione fino a complessivi mq. 168 per l'istallazione di un pubblico servizio e la realizzazione di una piccola area giochi per bambini annessa, oltre che di una corsia di uscita dei natanti a noleggio.

Con altra istanza datata 2 novembre 2005 – protocollata dall'Amministrazione il giorno successivo col n. 33336, la legale rappresentante della società in discorso chiedeva al Sindaco del Comune di Lavagna l'autorizzazione di cui all'art. 5 della L. 287/1991 per l'apertura di un esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di tipologia b), da ubicare in loc. Cigno di quel Comune.

Con determinazione dirigenziale n. 1926 (R.G.) del 27 dicembre 2005 (Reg. Area Amm.va n. 947 del 23 dicembre 2005), il Dirigente Responsabile Area Amministrativa della Città di Lavagna (Provincia di Genova), partecipava alla richiedente l'accoglimento della domanda "per il rilascio di autorizzazione all'esercizio pubblico di somministrazione, lett. B), art. 5 L. 287/91, da attivare in Lavagna, in locale da individuare".

La società interessata veniva, contestualmente, invitata ad attivare l'esercizio commerciale entro 6 mesi dalla notifica della stessa determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art. 4, punto a) della L. 287/91, nonché resa edotta che "Tutto quanto precede è condizionato risolutivamente all'esito favorevole dell'istruttoria ..." per la quale veniva indicata la documentazione ritenuta necessaria.

Con D.D. n. 808 (RG) in data 6 luglio 2006, il Responsabile dell'Area Amministrativa, in accoglimento della richiesta formulata dalla società ricorrente in data 17.6.2006 (prot. comunale n. 16295), prorogava il termine per "apertura dell'esercizio pubblico in discorso sino al 9.X.2006 con l'avvertenza che, in mancanza di attivazione entro detto termine dell'esercizio, "si procederà alla presa d'atto della decadenza della determinazione dirigenziale medesima, procedimento di cui con la presente si fornisce già comunicazione di avvio come disposto dalla legge 241/90 ...".

Con successivo D.D. n. 1100 in data 29 agosto 2006 (R.G.), lo stesso dirigente responsabile dell'Area Amministrazione concedeva alla

N. 04784/2009 AFFARE

società interessata ulteriore proroga – dalla stessa richiesta in data 4.8.2006, prot. comunale n. 21581 – fino al 9.4.2007, con le medesime avvertenze di cui alla precedente proroga (fino al 9.X.2006).

Con lettera prot. n. 784 in data 10 gennaio 2007 il Dirigente dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Lavagna, in relazione alla richiesta formulata dalla società interessata con nota del 20.11.2006 – pervenuta all'Ufficio il 24 successivo -, comunicava al legale rappresentante della Società che l'istanza di ampliamento di concessione demaniale marittima "... non risulta pervenuta all'Ufficio Demanio, pur risultando da accertamento ricognitorio interno depositata all'Ufficio Protocollo in data 25/03/2005 n. 855 ..." e che, conseguentemente, non era stato dato avvio al procedimento, né assunta alcuna determinazione nel merito istruttorio e conclusivo.

Rappresentando contestualmente alla Società interessata che erano in corso le ricerche del caso, al fine di recuperare (possibilmente) il fascicolo presumibilmente smarrito all'interno della struttura comunale, lo stesso dirigente chiedeva alla legale rapp.te della Società ricorrente, ove ancora in suo possesso, "copia della documentazione trasmessa (ove ancora di interesse dato il tempo percorso) o nuova istanza in caso di modifica di contenuti della stessa in modo da consentire con priorità l'evasione".

Con atto prot. n. 10310 in data 27 aprile 2007, il Dirigente dell'Area

N. 04784/2009 AFFARE

Amministrativa del Comune di Lavagna informava la Centro Vela Cavi Borgo s.a.s. che, non risultando attivato l'esercizio nel termine concesso a seguito delle ripetute proroghe, né individuato il locale ed avviata la procedura per il conseguimento dell'autorizzazione sanitaria e non risultando possibile la concessione di ulteriore proroga – richiesta con domanda prot. n. 9618 del 18.04.2007 -, "... il Servizio Attività Produttive, licenze, avvia il procedimento di presa d'atto della decadenza della determinazione dirigenziale n. 1925 del 2.12.2005".

La Società interessata veniva contestualmente informata, tra l'altro, che "Ai sensi della legge 241/90 eventuali documenti e memorie dovranno essere presentati entro giorni cinque dal ricevimento della presente".

A seguito ed in riscontro a tale nota del 27 aprile 2007 (prot. n. 10310), ad essa pervenuta il 30 aprile successivo, il legale rappresentante della Società interessata, con lettera datata 10.5.2007, consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune di Lavagna il 14.5.2007 (e protocollata il giorno successivo col n. 11940), rappresentava al Servizio Attività Produttive dello stesso comune le circostanze che avrebbero dovuto, a suo avviso, indurre l'Amministrazione a concedere l'ulteriore proroga – di cui all'istanza del 18.4.2007 – e ad archiviare il procedimento di decadenza, quanto meno fino alla determinazione del Comune di Lavagna sull'istanza di ampliamento dell'area in concessione del 21.3.2005.

N. 04784/2009 AFFARE

Con D.D. n. 628 (R.G.) in data 15.05.2007 (R. Area Amm.va n. 619 del 9.5.2007), il Responsabile dell'Area Amministrativa del Comune di Lavagna, rilevato che l'esercizio non era stato attivato nel termine previsto per effetto delle ripetute proroghe e che il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione di cui alla D.D. n. 1925 del 27.12.2005 non era stato avviato – non essendo stata presentata la documentazione e l'autocertificazione idonee a dimostrare il possesso dei requisiti edilizi ed igienico sanitari del locale peraltro non individuato -, prendeva atto della decadenza dell'indicata determinazione dirigenziale n. 1925/2005.

Con nota prot. n. 12794 in data 24 maggio 2007, il Dirigente dell'Area Amministrativa comunicava alla Società ricorrente che la nota prot. n. 11940 del 15.05.2007 non poteva trovare accoglimento, risultando il procedimento definito per effetto degli atti indicati nella nota medesima e che nel termine assegnato (06.05.2007) non erano pervenute osservazioni chiedendone l'annullamento previa sospensiva, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica datato 3 agosto 2007, notificato al Comune di Lavagna il 6 agosto successivo, a sostegno del quale deduceva:

1°) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 L. n. 241/1990; difetto di motivazione e violazione dei principi di partecipazione e contraddittorio;

2°) Violazione degli artt. 1, 3, 7, 10 L. n. 241/1990; Difetto di motivazione e violazione dei principi di partecipazione e

N. 04784/2009 AFFARE

contraddittorio. Violazione dell'art. 4 L. n° 287/1991.

Con relazione pervenuta alla Sezione il 26 novembre 2009 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, riferendo sul ricorso straordinario testé riassunto – ed al quale veniva assegnato il n. 2000904784 di Registro –, ne sosteneva l'ammissibilità e la fondatezza, contestando per il suo accoglimento.

Sul medesimo ricorso straordinario riferiva anche il Ministero dello Sviluppo Economico (D.G. per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica), con relazione prot. n. 97811 del 3 novembre 2009, trasmessa a questo Consiglio con nota prot. 108851 del 26 novembre 2009, pervenuta alla Sezione il giorno successivo.

In tale relazione il Ministero referente, riassunti i termini della questione oggetto del parere richiesto a questo Consiglio, rappresentava che in merito alla stesso si erano pronunciati il Comune di Lavagna (con “controricorso” datato 29 gennaio 2009), la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera – di Genova (con nota prot. 25405 del 12 giugno 2009) e la Regione Liguria con nota PG/2009/114384 del 29.7.2009 e sosteneva l'infondatezza del ricorso, di cui concludeva per il rigetto unitamente all'istanza cautelare.

Schema della relazione in discorso veniva trasmesso – con nota ministeriale prot. n. 0071820 del 5.8.2009 – alle parti interessate, per la presentazione di eventuali osservazioni o memorie.

A seguito della **consegna** di tale relazione nessun atto difensivo perveniva da **parte** del Comune di Lavagna, mentre la società ricorrente inviava **al** Ministero dello Sviluppo Economico memoria difensiva a **sostegno** del ricorso straordinario datata 16.07.2009, con cui replicava **alle** controdeduzioni della Regione Liguria e del Comune di Lavagna, ribadendo la fondatezza delle censure dedotte col gravame **straordinario**.

Con nota prot. **n.** 00170 in data 4 gennaio 2010, pervenuta il giorno successivo, il **Ministero** dello Sviluppo Economico rappresentava che con “note **autorizzate**” datate 9 dicembre 2009 – dirette anche a questo **Consiglio**, il Comune di Lavagna aveva ribadito la legittimità degli atti **impugnati**, insistendo per il rigetto del ricorso.

Anche la Società ricorrente faceva pervenire una “seconda memoria difensiva” a sostegno del ricorso, datata 15.12.2009, con cui controdeducendo alle avverse tesi difensive ribadiva la fondatezza delle dedotte censure, insistendo per l'accoglimento del gravame.

Il referente Ministero dello Sviluppo Economico, richiamati gli atti difensivi testé citati di cui riassumeva il contenuto, confermava le considerazioni di cui alla relazione ministeriale n. 97811 del 3.11.2009.

Quest'ultima, unitamente a tutti gli atti con essa trasmessi ed a quelli fatti successivamente pervenire dal Ministero dello Sviluppo Economico – di cui si è appena detto – venivano inseriti in un nuovo fascicolo formato dalla Segreteria della Sezione ed al quale

veniva attribuito il numero 200904802 di Registro.

Entrambi i fascicoli (contraddistinti dai nn. 200904784 e 200904802) venivano, quindi, portati all'esame della Sezione all'odierna adunanza.

IN DIRITTO:

Va, preliminarmente, disposta la riunione dei fascicoli nn. 200904784 e 200904802 in quanto relativi al medesimo ricorso proposto dalla Controvela Cavi Borgo s.a.s. con atto datato 3 agosto 2007 e notificato al Comune di Lavagna il giorno 6 successivo.

Su tale ricorso, come rappresentato in narrativa hanno riferito, in ragione delle rispettive competenze istituzionali, sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (con relazione pervenuta il 26 novembre 2009 ed acquisita al fascicolo n. 200904784), sia il Ministero dello Sviluppo Economico (con relazione del 3 novembre 2009, pervenuta il 27 novembre 2009 ed acquisita al fascicolo n. 200904802), pervenendo peraltro a conclusioni opposte, essendosi pronunciati, rispettivamente, per l'accoglimento e per il rigetto del gravame straordinario.

Ritiene la Sezione che l'impugnativa straordinaria in esame deve considerarsi circoscritta agli atti che ne formano specifico oggetto — cioè la D.D. del Comune di Lavagna n. 628 del 15.05.2007 ed alla nota dello stesso comune n. 12794 prot. del 24.5.2007 —, atti la cui conformità all'ordinamento giuridico va verificata con esclusivo riferimento alle censure di legittimità ad essi ascritte dalla società

ricorrente, esulando dall'ambito cognitorio rimesso a questa Sezione la valutazione di atti non espressamente impugnati e nei cui confronti non risultano formulate specifiche censure di legittimità.

Lamenta sostanzialmente la società ricorrente che il Comune di Lavagna si sia limitato con l'impugnata determinazione dirigenziale n. 628 in data 15 maggio 2007, a prendere atto della decadenza della precedente autorizzazione di pubblico esercizio di cui alla determinazione dirigenziale n. 1926 (e non 1925) del 27.12.2005, senza tener conto delle circostanze non imputabili alla sua volontà, che avrebbero impedito l'attivazione dell'esercizio stesso e senza neppure pronunciarsi sulle osservazioni da essa formulate con nota (prot. n. 11940) del 15.5.2007.

Ritiene la Sezione, con ciò condividendo anche le conclusioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che la doglianza della società ricorrente sia fondata.

Risulta palese dal contesto dell'impugnata determinazione dirigenziale n. 628 in data 15.05.2007 che il Comune di Lavagna ha preso atto dell'intervenuta decadenza dell'autorizzazione all'apertura dell'esercizio pubblico oggetto di precedente determinazione dirigenziale n. 1926 (e non 1925 come indicato nell'atto impugnato), senza tenere in alcuna considerazione le osservazioni fatte pervenire dalla società interessata a seguito ed in riscontro alla nota comunale n. 10310 prot. in data 27 aprile 2007, pervenuta alla Centro Vela Cavi Borgo s.a.s. il giorno 30 successivo.

Con tale nota, invero, avente ad oggetto: “comunicazione di avvio del procedimento di presa d’atto della decadenza della determinazione dirigenziale n. 1925 del 27.12.2005”, il Dirigente dell’Area Amministrativa – Settore Attività Produttive – del Comune di Lavagna, rigettata l’istanza di ulteriore proroga formulata dalla società interessata con domanda protocollata al n. 9618 del 18.04.2007, informava la società stessa dell’avvio del procedimento di cui all’oggetto nonché, contestualmente, che “Ai sensi della legge 241/90 eventuali documenti e memorie dovevano essere presentati al Comune di Lavagna entro giorni cinque dal ricevimento della presente”.

La stessa Amministrazione, dunque, non ha ritenuto preclusiva alla partecipazione procedimentale della società interessata alla preannunciata pronuncia decadenziale dell’autorizzazione in discorso, la circostanza di non poter concedere ulteriori proroghe, avendo espressamente invitato la società medesima a presentare al Comune di Lavagna, sia pure nel termine di soli cinque giorni dal ricevimento dell’atto di comunicazione in discorso (prot. n. 10310 del 27 aprile 2007), “... eventuali memorie e documenti ...”, a tal fine indicando anche alla Ditta interessata i nominativi dei responsabili del procedimento e del Servizio e ricordando al facoltà di prendere visione degli atti ai fascicolo presso il Servizio Annona – Licenze.

Una volta manifestata l’esigenza della partecipazione della società

destinataria del provvedimento finale, in conformità ai precetti della L. 7 agosto 1990 n. 241 – espressamente richiamata, come si è detto, nell’atto in discorso -, non poteva l’Amministrazione prescindere dal valutare e pronunciarsi sulle osservazioni formulate dalla Società ricorrente al fine di insistere per l’ottenimento di un’ulteriore proroga e di evitare l’emanazione del preannunciato atto di decadenza, destinato ad incidere definitivamente sul bene della vita (il rilascio dell’autorizzazione per il pubblico esercizio che intendeva installare nell’area ad essa concessa).

L’Amministrazione ha assunto, invece, la contestata determinazione finale senza tenere in alcuna considerazione le “osservazioni” ad essa presentate in data 15 maggio 2007, assunte in pari data al suo protocollo col n. 11940, con cui la Centrovela Cavi Borgo s.a.s. aveva chiesto che il comune provvedesse favorevolmente sull’istanza di proroga ed archiviasse il procedimento di decadenza, quanto messo fino alla determinazione espressa dal Comune sull’istanza di ampliamento del 21.03.2005, in tal modo offrendo anche una soluzione alternativa che avrebbe potuto consentire, sia pure “medio tempore”, di conciliare l’interesse pubblico sotteso alla potestà esercitata dal Comune di Lavagna, con quello del privato richiedente l’autorizzazione di cui alla L. n. 287/91.

È pur vero che le “osservazioni in discorso” sono state presentate nove giorni dopo il termine (scadente il 6.5.2007) assegnato all’interessato con il richiamato atto (n. 10310 prot. del 27 aprile

2007) di comunicazione di avvio del procedimento di presa d'atto della decadenza della determinazione n. 1925 (in realtà 1926) del 27.12.2005.

Al riguardo va affermato che benché gli artt. 7 ed 8 della L. 241/90 non impongano espressamente l'assegnazione di un termine minimo, né stabiliscano un termine dilatorio per l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento, deve comunque esser assicurato agli interessati un lasso di tempo ragionevole per esercitare un'effettiva e concreta partecipazione.

Nel caso concreto non può considerarsi ragionevole e congruo il termine di soli cinque giorni assegnato alla società interessata per la presentazione di eventuali documenti e memorie, neppure ove si voglia considerare che con precedenti determinazioni dirigenziali l'Amministrazione aveva prorogato il termine iniziale per l'attivazione dell'esercizio, con l'avvertenza che avrebbe proceduto alla presa d'atto della decadenza della determinazione iniziale (n. 1926 del 27.12.2005) allo spirare infruttuoso del termine di proroga concesso. (TAR Emilia-Romagna – BO – SEZ. II, 10.11.2008 n. 4474; TAR Marche – Ancona – 1° agosto 2005 n. 849).

In ogni caso non può mancarsi di rilevare che la contestata determinazione dirigenziale di presa d'atto della decadenza in questione è stata assunta dall'Area Amministrativa in data 9.5.2007 (col n. 619 prot.) ed assunta al R.G. il giorno 15 maggio 2007 (col n. 628 prot.) e, dunque, lo stesso giorno in cui pervenivano al Comune

di Lavagna le “osservazioni” della Società invitata a partecipare al procedimento, protocollate col n. 11940 e, comunque, prima che la determinazione medesima venisse inviata alla Centrovela CAVI Borgo s.r.l. (con lettera racc.ta A/R del 17 maggio 2007, come risulta sull’annotazione apposta sullo stesso atto impugnato.

In presenza delle riferite circostanze, ritiene la Sezione che debba effettivamente considerarsi illegittima la determinazione impugnata, adottata a soli tre giorni della scadenza del termine oggettivamente non congruo assegnato alla Società interessata, alla quale non è stato assicurato un ragionevole lasso di tempo per esercitare un’effettiva e concreta partecipazione.

Né la riscontrata ed effettiva elusione delle finalità di partecipazione di cui all’art. 7 della L. n° 241/90, lamentata dalla ricorrente, può considerarsi sanata o superata per effetto della sopravvenuta nota n. 12794 prot. in data 24 maggio 2007, anch’essa oggetto d’impugnativa straordinaria, con la quale il Comune di Lavagna ha, inammissibilmente e tardivamente integrata la motivazione della citata determinazione n. 628/2007, contraddittoriamente dando atto, peraltro, che le “Osservazioni ed elementi integrativi depositati dalla Centro Vela Cavi Borgo sas al protocollo comunale n. 11940 del 15.05.2007 ...” non potevano trovare accoglimento risultando il procedimento oramai definito, per effetto dello spirare del termine concesso a seguito delle varie proroghe e “Dato Atto che nel termine assegnato, 06.05.2007, non sono pervenute osservazioni”, e

concludendo, tuttavia, che “Tenuto conto che le osservazioni espresse con la nota prot. n. 11940 del 15.05.2007 riguardano competenze del Servizio Demanio, la nota medesima verrà trasmessa all’Area Tecnica comunale per quanto di eventuale competenza”.

Il ricorso va, in ragione delle considerazioni testé espresse, conclusivamente accolto, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui danno atto dell’interessata decadenza della determinazione dirigenziale n. 1926 del 27.12.2005, senza preventivamente ed espressamente pronunciarsi sulle osservazioni presentate dalla Società interessata ed acquisite dall’Amministrazione – prima della spedizione della determinazione dirigenziale n. 628/2007 – in data 15 maggio 2007, con cui la Centovela Borgo s.a.s. aveva chiesto al Comune di Lavagna, come si è già ricordato, di provvedere sull’istanza di proroga e di archiviare il preannunciato provvedimento di decadenza, quanto meno fino alla determinazione conclusiva del procedimento di ampliamento della concessione demaniale marittima attivato con istanza del 21.3.2005, depositata al protocollo comunale il 25 successivo.

Annullamento che non incide, evidentemente, sulla potestà decisionale del comune interessato relativa alla distinta richiesta della Società ricorrente – che non forma oggetto delle contestazioni formulate in questa sede straordinaria – relativa all’ampliamento della concessione demaniale marittima del 25.03.2005, imponendo solo all’Amministrazione la rinnovazione degli atti impugnati in sede

straordinaria, emendati dai vizi di legittimità procedimentale riscontrati.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, ai sensi e nei limiti di cui in motivazione, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Amministrazione.

L'ESTENSORE
Carlo Visciola

IL PRESIDENTE
Sergio Santoro

IL SEGRETARIO



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Centrovela Cavi Borgo s.a.s.** per l'annullamento del provvedimento n. 628 del 15 maggio 2007 e dell'atto contenuto nella nota prot. 12794 in data 24.05.2007 entrambi emessi dal Comune di Lavagna.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4784/09 - 4802/09 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 26 gennaio 2010, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è accolto.

ROMA Addì - 5 MAG. 2010



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Terza

Adunanza di Sezione del 17 novembre 2009

NUMERO AFFARE 02892/2009

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Porti.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto Sig.ra Carla DELLAROLE avverso negato subentro nella titol dell'ormeggio assegnato al marito.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 10018 del 24 l 2009, pervenuta il successivo 4 agosto, con la quale il Ministero Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione generale per i Pc chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso in ogge Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore consigliere Gius Roxas;

Ritenuto in fatto quanto esposto nel ricorso e nella relaz

ministeriale

PREMESSO:

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la Sig.ra Carla DELLAROLE chiede, previa sospensione degli effetti, l'annullamento del provvedimento della "Finale Ambiente S.p.a.", Società strumentale del Comune di Finale Ligure per la Gestione dei Servizi Postali, n. 797/aa del 2 luglio 2008, con il quale è stata respinta l'istanza presentata dall'interessata di subentro nella titolarità dell'ormeggio a suo tempo assegnato al defunto marito Cesare Quaglia (deceduto il 28 ottobre 2003).

Espone l'Amministrazione che, a tenore di quanto disposto dall'art. 19, lett. K) del Regolamento per i Servizi Portuali di Finale Ligure, in caso di decesso dell'assegnatario, il coniuge o i figli hanno diritto al subentro, purché ne facciano richiesta, a pena di decadenza, entro sei mesi dal decesso "salvi casi particolari esaminati dalla giunta".

Con nota prot. n. 1359 del 12 gennaio 2007, il Comune di Finale Ligure, stante l'inerzia degli eredi, dava formale avvio al procedimento di revoca dell'assegnazione.

Successivamente, in data 27 febbraio 2007, la vedova dell'assegnatario presentava istanza di subentro e correlata documentazione, cui faceva seguito una richiesta di integrazione documentale da parte del comune, adempiuta il 31 gennaio 2008 dall'interessata.

Con provvedimento n. 797 del 23 luglio 2008, la "Finale Ambiente

S.p.a.”, acquisito il parere della Giunta, comunicava la reiezione della domanda di subentro.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, la Sig.ra DELLEROLE chiede, previa sospensione degli effetti, l'annullamento del provvedimento reiettivo per violazione di legge e degli atti presupposti per violazione di legge ed eccesso di potere sotto molteplici profili.

In sintesi la ricorrente, lamentando la mancata indicazione, in calce al provvedimento del 23 luglio 2008, delle autorità e dei termini per proporre ricorso – e invocando, al riguardo, la concessione dell'errore scusabile – ritiene l'avvenuta reiezione della domanda di subentro viziata, anche sotto il profilo dei principi costituzionali, per violazione del principio dell'affidamento – ingenerato dal prosieguo della procedura successivamente alla comunicazione di avvio del procedimento – e dal travisamento dei fatti, di cui è sintomatica la mancata considerazione istruttoria della situazione rappresentata dalla ricorrente nella documentazione esibita.

L'Amministrazione ritiene il ricorso infondato e ne prospetta l'inammissibilità (rectius irricevibilità) per essere stato presentato oltre i termini.

CONSIDERATO:

La preliminare prospettazione di irricevibilità effettuata dall'Amministrazione deve essere condivisa.

Come esposto in premessa, la “Finale Ambiente S.p.a.”, con

provvedimento n. 797/aa del 23 luglio 2008, pervenuto alla destinataria in data 28 luglio 2008, ha confermato la revoca – della titolarità dell'ormeggio a suo tempo assegnato al defunto marito della ricorrente.

Poiché il ricorso è stato notificato alla suddetta società il 23 gennaio 2009, risulta ampiamente superato il termine di 120 giorni per la tempestiva proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato di cui all'art. 9, comma 1, del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Al riguardo la ricorrente sottopone all'esame del collegio la sussistenza di un errore scusabile poiché il suddetto provvedimento, che non reca in calce l'espressa indicazione delle autorità e dei termini per proporre rimedi contenziosi, presenta profili di ambiguità in relazione allo svolgimento del procedimento seguito che, a valle dell'avvenuta comunicazione del 12 gennaio 2007, ha comportato l'intervento della ricorrente, che ha prodotto documenti ed evidenziato le ragioni del ritardo della richiesta di subentro.

Dall'esame della documentazione trasmessa appare palesemente come la suddetta comunicazione configuri avviso di procedimento, cui hanno seguito le osservazioni della interessata che, a norma del Regolamento per i Servizi Portuali del Porto di Finale Ligure sono stati sottoposti alla giunta comunale e hanno determinato il provvedimento confermativo della pronunciata revoca che costituisce, con evidenza, atto conclusivo del procedimento.

Non sussiste quindi la lamentata ambiguità della interpretazione

dell'atto impugnato, proprio in ragione del corretto svolgimento dei passi procedurali che lo hanno preceduto.

Né al riguardo appare consistente la mancata allegazione delle delibere e pareri comunali, citati nel provvedimento del quale rappresentano aspetti endoprocedimentali, comunque accessibili agli interessati ai sensi della legge n. 241 del 1990.

E, per costante giurisprudenza, la mancata indicazione nell'atto da impugnare dei termini e dell'organo cui può essere proposto ricorso deve essere valutata in concorso con le altre circostanze dalla fattispecie concreta, al fine di comportare una scusabilità dell'errore, circostanze che è onere dell'interessato addurre e dimostrare e che non sono ravvisabili nel caso concreto.

Per le esposte considerazioni il ricorso deve essere dichiarato tardivamente presentato e pertanto irricevibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per tardività, con assorbimento della proposta istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Giuseppe Roxas

IL PRESIDENTE F/F
Maria Grazia Cappugi

IL SEGRETARIO



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Dellarole Carla** per l'annullamento del provvedimento n. 797 del 23 luglio 2008.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 02892 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione Terza - nell'Adunanza del 17 novembre 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente *riprodotte*;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è irricevibile.

ROMA Addì - 3 MAG. 2010



Adunanza della Sezione Seconda

10 giugno 2009

N. Sezione 4738/2006

La Sezione

OGGETTO:

Ministero dei trasporti

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla Società Magazzini Generali del Porto s.p.a. avverso: a) il decreto del presidente dell'Autorità portuale della Spezia n.05/2004 in data 24 novembre 2005; b) la nota n. 8293 in data 25 novembre 2005 della stessa Autorità, con la quale è stato trasmesso il predetto decreto.

Vista la nota n.5086 in data 30 marzo 2006, con la quale il Ministero della pubblica istruzione, Dipartimento della

istruzione, ha trasmesso la relazione con la richiesta di parere sul ricorso indicato in oggetto.

ESAMINATI gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni ;

RITENUTO in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

PREMESSO E CONSIDERATO

La Società Magazzini Generali del Porto s.p.a. ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento: a) del decreto del presidente dell'Autorità portuale della Spezia n.05/2004 in data 24 novembre 2005; b) la nota n. 8293 in data 25 novembre 2005 della stessa Autorità, con la quale è stato trasmesso il predetto decreto.

Con il predetto decreto la società ricorrente è stata "avvisata...dell'avvio di un procedimento per la revoca dell'autorizzazione alla realizzazione dei lavori contenuta nell'atto di sottomissione del 16 novembre 2001, n. rep. 162".

Nel ricorso, proposto "per scrupolo di difesa nell'ipotesi e nella misura in cui a tale decreto si dovesse attribuire ...natura e valenza provvedimentale", sono dedotte le seguenti censure: "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3, 7, 8 della legge n.241/1990; violazione dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede; violazione dei principi di tipicità dei provvedimenti amministrativi; eccesso di potere sotto vari profili; violazione degli artt. 18 e 9, comma 3, lett.g, della legge 28 gennaio 1994,n.84.

Deve rilevarsi, anzitutto, che l'atto impugnato, con il quale è data comunicazione di "avvio del procedimento per la revoca dell'autorizzazione...", presenta, rispetto a tale sua esplicita funzione, una

veste formale impropria (“decreto”), alcune omissioni di contenuto in raffronto al modulo di cui all’art.8, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.241 (“Modalità e contenuto della comunicazione di avvio del procedimento”), e l’indicazione, erronea per quanto esposto di seguito, che si tratta di un “provvedimento” contro il quale “è dato ricorso giurisdizionale...ovvero, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica”.

Ciò nonostante l’atto non produce né è idoneo di per sé a produrre il preannunciare effetto dispositivo (“revoca dell’autorizzazione alla realizzazione dei lavori contenuta nell’atto di sottomissione del 16 novembre 2001, n. rep. 162”), che espressamente demanda all’esito del procedimento avviato.

Oltretutto si tratta di una mera eventualità, giacché nulla rivela nella formulazione, pur particolarmente articolata e diffusa dell’atto, che l’amministrazione si sia autovincolata all’adozione del provvedimento di revoca; e, d’altra parte, già in precedenza, un analogo procedimento avviato con il “decreto n.5/2004” non ha avuto seguito, come risulta da quanto esposto nelle premesse dell’atto impugnato.

Pertanto, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso sia inammissibile.

Il Presidente
(Agostino Elefante)

L’estensore
(Marcello Borioni)

Il segretario
(Elvira Pallotta)



Il Presidente della Repubblica

- VISTO** il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da **Magazzini Generali del Porto S.p.a.** per l'annullamento del decreto dell'Autorità Portuale della Spezia n. 05/2004 del 24 novembre 2005 e della nota n. 8293 del 25 novembre 2005 della stessa Autorità.
- VISTO** il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.1054 e successive modificazioni;
- VISTO** il regio decreto 21 aprile 1942, n.444, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sul Consiglio di Stato e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, recante norme per la semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;
- UDITO** il parere n. 4738/2006 espresso dal Consiglio di Stato - Sezione seconda - nell'Adunanza del 10 giugno 2009, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Sulla proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

DECRETA

Il ricorso straordinario citato in epigrafe è inammissibile

ROMA Addì - 3 MAG. 2010

